

Concorso del consulente se c'è un extra del compenso

Cassazione

La Corte torna
sui presupposti del reato
del professionista

Laura Ambrosi

Antonio Iorio

Sono legittime le sanzioni tributarie irrogate al consulente che ha concorso con la società nell'illecito amministrativo solo se ha conseguito un proprio beneficio diverso dal corrispettivo ordinario per le prestazioni professionali. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 23229, depositata ieri, che pare delineare il concorso nelle sanzioni tributarie.

La vicenda trae origine da un accertamento notificato a vari soggetti coinvolti in una maxi-frode erariale attuata mediante l'utilizzo di fatture false. L'Agenzia aveva notificato specifici atti anche ai commercialisti e ai consulenti del lavoro ritenuti concorrenti nell'illecito delle società.

Una delle professioniste coinvolte ha impugnato dinanzi al giudice tributario la sanzione eccedendo, tra l'altro, l'illegittimità perché la norma esclude la sanzionabilità di terzi.

**Diversa la posizione
dei soggetti interni
all'ente ai quali
si applica l'articolo 7
del Dl 269/03**

L'articolo 7 del Dl 269/03 prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

Solo in secondo grado, il provvedimento è stato annullato. L'Agenzia ha così proposto ricorso per Cassazione lamentando che l'esclusione prevista dall'articolo 7 riguarda i soggetti «interni» all'ente (amministratori, dipendenti eccetera) e non anche esterni come i consulenti.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che la giurisprudenza maggioritaria ha escluso la sanzionabilità della persona fisica, autrice della violazione, a condizione che abbia agito nell'interesse e a beneficio della società. Al contrario se ha agito nel proprio interesse, utilizzando l'ente quale schermo, viene meno l'esclusione.

La Suprema corte ha ritenuto così necessario verificare l'effettiva finalità economica della società (che deve essere distinta da interessi dell'amministratore) e il beneficiario del vantaggio della condotta illecita. Tale analisi è necessaria, per comprendere il coordinamento dell'articolo 7 con l'articolo 9 del Dlgs 472/97, disciplinante il concorso con soggetto esterno al contribuente. Se l'esclusione della sanzione fosse indistintamente riferita a qualunque persona fisica (interna o esterna all'ente), significherebbe escludere la sanzionabilità a titolo di concorso. Tuttavia, poiché l'illecito fiscale può avere uno o più autori, è più compatibile che l'articolo 7 si riferisca ai soggetti interni, con la conseguenza che gli estranei all'ente rispondano in concorso solo se beneficiari di propri specifici vantaggi, distinti da quelli della società. La sussistenza del beneficio del terzo è un requisito necessario per rispondere della sanzione. Secondo i giudici tale vantaggio non può identificarsi nel compenso professionale, ma deve trattarsi di benefici che vadano oltre il corrispettivo.